



## **POLIZZA INFORTUNI TESSERATI**

77691760

COPIA CLIENTE

# Atleti non professionisti Polizza Infortuni Cumulativa

La tua polizza

Numero: 77691760

Contraente A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE

I tuoi riferimenti  
Allianz

Agenzia principale di ROMA CIVITUS

VIALE PARIOLI 56

00197 ROMA

Telefono: 06 8075246

Fax: 06 92933476

E-mail: ROMA59@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inzeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi  
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

**Allianz** 

## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

---

- Fascicolo Informativo
- Comunicazione informativa
- Informazioni da rendere al Contraente
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

---

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](http://Allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

---

## Scheda di Polizza

### Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE  
Codice fiscale/Partita IVA: 09003401008  
Indirizzo: VIA RENO 30  
C.A.P.: 00198                      Città: ROMA (RM)

### Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2017 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2018  
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0  
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

### Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:  
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 30mo (trentesimo) giorno successivo a tale data.  
Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

### Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - A.S.C. ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE	Premi lordi annui
Infortunati	
Totale	

### Premio


Importo annuo comprensivo delle imposte:  
Periodicità del pagamento: Semestrale  
Importo alla firma:

Prossima data di pagamento: 30/06/2018

### Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo

Prodotto: MODELLO GENERICO INFORTUNI



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

### Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
Infortuni				
<b>Totale</b>				

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

### Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo di rata
Infortuni				
<b>Totale</b>				

### Condizioni di assicurazione

#### CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI, A FAVORE DEI TESSERATI DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA A.S.C. - ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE

Tra la A.S.C. - Attività Sportive Confederato - e la Società Allianz SpA, designate per brevità nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente convenzione Infortuni, a favore dei Tesserati della A.S.C. (Atleti, Dirigenti e Tecnici)

#### DEFINIZIONI

##### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

##### Beneficiario

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

##### Day Hospital

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

##### Franchigia

E' l'importo e/o la percentuale prestabilito/a che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

##### Frattura

Per frattura s'intende l'interruzione parziale o totale della continuità di un osso prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.


##### Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

##### Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

##### Invalidità permanente



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

**Scheda di Polizza**

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Trattamento chirurgico**

Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.

**Istituto di cura**

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

**Ricovero**

Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Tesserato**

Ogni singolo soggetto iscritto o aderente alla Contraente compreso in copertura.

**Massimale**

L'importo massimo della prestazione dell'Assicuratore.

**Scoperto**

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1. Titoli che danno diritto all'assicurazione**

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è, senza distinzione di attività praticata, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, la Tessera numerata rilasciata dalla Società di appartenenza affiliata alla A.S.C. - Attività Sportive Confederato, di seguito richiamata solo con l'acronimo di "A.S.C".


Equivale alla Tessera, il bollettino di pagamento effettuato dall'assicurato-tesserato con data certa, alla Società affiliata alla A.S.C., qualora il sinistro avvenga nelle more di emissione della tessera stessa. Ai sensi di quest'ultimo capoverso, la copertura si intenderà operante dalle ore 24,00 della data dell'esecuzione del pagamento.

Per le tessere emesse in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzate dalle ASD affiliate all'Ente Contraente, la validità della copertura sarà immediata, coincidente quindi con il giorno e l'ora d'inizio della manifestazione o dell'evento, sempreché la Contraente, a fronte di richiesta della Società possa documentare con mail, fax, protocolli interni estremi della manifestazione e/o evento e numero dei tesserati.

Si intendono ricompresi in polizza i tesserati che fossero in possesso della tessera A.S.C. rilasciata prima della presente convenzione per i soli sinistri occorsi dopo il 31.12.2017.

Le Tessere rilasciate hanno validità annuale dal singolo rilascio, e cessano alle ore 24,00 dell'anno successivo.

Le tessere verranno rilasciate a cura dell'A.S.C. - Attività Sportive Confederato e delle sue strutture periferiche (Comitati regionali e provinciali, territoriali, etc.), da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che ritiene di adottare.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

Per A.S.C. - Attività Sportive Confederato costituisce titolo il presente contratto.

### Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di anni 1 (uno), con inizio dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 e termine alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018. Il contratto si intende senza tacito rinnovo.

### Art. 3. Obblighi dell' Ente

L' Ente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche delle normative riguardanti l'Ente e ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1898 del Codice Civile, riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dall' accordo.

### Art. 4. Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell' Assicurato alla Sede dell'Assicuratore e/o del Broker entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e/o dal momento in cui l' Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del Codice Civile.

### Art. 5. Foro competente- clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l' osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

### Art. 6. Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- . i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva Sezione Premi;
  - . l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni - premio unitario -premiototale), deve considerarsi quale premio minimo anticipato all' Assicuratore per ciascun anno assicurativo;
- si conviene che:

- . il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio sarà computato effettuando la somma dei premi sulla base degli effettivi Tesserati Entro due mesi dalla data di scadenza di ogni annualità, la Contraente fornirà all'Assicuratore elenco riportante il numero degli Assicurati per tessera associativa, riferiti all' anno assicurativo trascorso, affinché l'Assicuratore stesso possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, i registri, ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente che dichiara di mettere a disposizione dell' Assicuratore per eventuali controlli.

Il contratto prevede un frazionamento semestrale del premio senza aggiunta di alcuna addizionale.

### Art. 7. Manifestazioni unitarie


Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali A.S.C. - Attività Sportive Confederato abbia ufficialmente aderito.

### Art. 8. Nuovi Tesserati

La Contraente e la Società prendono atto e convengono che i premi relativi a ciascun tesserato sono da considerarsi su base annua anche se l'iscrizione all'A.S.C. risulti successiva alla data di inizio della Convenzione. Pertanto, in caso di sinistro, la validità della copertura assicurativa sarà subordinata al possesso da parte dell'infortunato della Tessera in regolare corso di validità (art.1 della Convenzione "Titoli che danno diritto all'assicurazione").

### Art. 9. Assicurazioni per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

**Scheda di Polizza****Art. 10. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Art. 11. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui consegua il titolo che dà diritto all'assicurazione, ai sensi dell'art. 1 "Titoli che danno diritto all'assicurazione" della precedente Sezione, e cessa alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del titolo anzidetto.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni. Relativamente alla copertura assicurativa inerente alle prestazioni assicurative previste ex decreto legge 03.11.2010 "Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti", pubblicato sulla GU n. 296 del 20.12.2010, resta convenuto che in caso di mancato versamento del premio l'assicuratore è obbligato ad erogare la prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato.

Ai fini della validità assicurativa e per quei sinistri avvenuti in circostanze ammissibili al beneficio assicurativo a termini di regolamento, la Società si riserva di svolgere, se del caso, accertamenti atti a stabilire l'eventuale esistenza del diritto assicurativo alla data del sinistro.

**Art. 12 Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

**Art. 13. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 14. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

**Art. 15. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

**Art. 16. Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.


**Art. 17. Dichiarazioni della Società**

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

**Art. 18. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

L'Impresa s'impegna a fornire trimestralmente all'A.S.C. il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI****Art. I. Soggetti Assicurati**

01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

L'assicurazione vale per tutti i Tesserati (Atleti, Dirigenti e Tecnici come da definizione del DM 3 nov 2010), a Società sportive affiliate alla A.S.C. - Attività Sportive Confederate-, durante la pratica di qualsiasi attività effettuata sotto l'egida del Contraente, salvo quanto disposto dall'Art. 5 Esclusioni

### Art. 2. Limiti di età

L'assicurazione viene prestata senza limiti di età.

### Art. 3. Oggetto del rischio

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano:

- la morte
- invalidità permanente
- spese di cura
- ricovero
- applicazione di gesso

L'Assicurazione, nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che l'Assicurato subisca in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della A.S.C., quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, gare, allenamenti (anche individuali, qualora autorizzati e sotto controllo dell'Ente stesso), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive e non, quali ricreative e culturali e/o tempo libero autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della A.S.C. e/o delle Società affiliate e comunque per tutte le attività previste per il raggiungimento delle finalità statutarie della Contraente.

Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l'infortunio durante:

a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro sino al luogo di svolgimento delle attività assicurate, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività oggetto dell'assicurazione.

b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto dell'assicurazione e viceversa. Per l'identificazione delle persone danneggiate faranno fede i referti della Contraente ed, in subordine, le convocazioni societarie. In tal caso la denuncia di sinistro dovrà riportare la firma del Dirigente accompagnatore indicato nel predetto referto o convocazione. In questo caso la garanzia esplicherà il proprio effetto anche per il tragitto da casa o luogo di lavoro sino al punto di raduno e viceversa entro i limiti previsti dal precedente punto a);

c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dall'Ente o dalle sue Strutture Periferiche competenti.

### Art. 4. Equiparazione ad infortunio -Estensioni di garanzia

a. Sono equiparati ad infortunio le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico ad eccezione degli infarti e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l'evento traumatico";

b. determinati da lesioni da sforzo ad eccezione degli infarti e le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari, distacco di retina";

La garanzia è estesa anche agli infortuni:

c. sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti).

d. causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;

e. derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.


### Art. 5. Esclusioni

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

a. uso e guida di natanti, mezzi di locomozione subacquea, a meno che quest'ultimi non vengano utilizzati per le immersioni entro la curva di sicurezza;

b. abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, psicotrope o allucinogene;

c. assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o



01K 00000776917602



**Scheda di Polizza**

dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;  
d. per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo;  
e. guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto al successivo art.11 ;  
f. movimenti tellurici inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;;  
g. guerra e insurrezione , salvo per i primi 14 giorni qualora l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace; ;  
h. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;  
i. da detenzione od impiego di esplosivi.  
j. da operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;  
k. da atti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;

**Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:**

- l. Speleologia - guidoslitta - alpinismo- escursionismo con accesso a nevali o ghiacciai e arrampicata libera( non è escluso lo Sky Running e il Trail Running, solo in caso in cui gli atleti percorreranno percorsi messi in sicurezza, segnalati, con piste battute, e qualora gli stessi tracciati non superino il grado di difficoltà su scala UIAA di livello 1), discese in fuoripista con sci, snowboard o qualsiasi altro mezzo;
- m. salto dal trampolino con sci e idrosci ;
- n. paracadutismo in tutte le sue forme - sport aerei e di volo in genere;
- o. immersioni subacquee con autorespiratore in acque libere, eccetto quelle effettuate entro la curva di sicurezza;
- p. caccia;
- q. ciclismo su strada, ad eccezione delle altre attività ciclistiche previste tra quelle indicate nell'apposito elenco.

**Art. 6. Esonero denuncia di infermità**

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

**Art. 7. Esonero denuncia altre assicurazioni**

Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, invalidità permanente, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

**Art. 8. Rinuncia alla rivalsa**

L' Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.


**Art. 9. Persone non assicurabili**

La garanzia assicurativa, non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezioni HIV, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche -celebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi.

L' assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.

**Art.10 Criteri di indennizzabilità**

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

**Art. 11. Rischio volo**

01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l' Assicurato subisca durante viaggi aerei di trasferimento che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.

La garanzia vale dal momento in cui l' Assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Resta inteso che le somme delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dalla stessa Contraente, dall' Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative non potrà superare i capitali per persona di:

-Euro 2.000.000,00 per il caso di Morte

-Euro 2.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale

-Euro 1.000,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea

e complessivamente, per aeromobile, di:

-Euro 5.000.000,00 per il caso di Morte

-Euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale

-Euro 10.000,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferitisi ad eventuali altre persone

assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dalla stessa Contraente.

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

La garanzia inizia dal momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui scende.

### Art. 12. Prestazioni

#### A. Caso Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell' Assicurato, purché verificatasi entro due anni dal giorno dell'infortunio, l' Assicuratore liquida la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi.

L' indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l' Assicurato muore, l' Assicuratore corrisponde ai beneficiari la differenza fra l' indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte, ove questa sia maggiore.

Qualora, a seguito di un infortunio, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, l' Assicuratore liquida ai beneficiari il capitale garantito non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell' istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Se, dopo che è stato pagato l'indennizzo, risulta che l' Assicurato è vivo, l' Assicuratore avrà diritto alla restituzione entro 30 giorni dalla richiesta della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Si intende inoltre liquidabile il capitale previsto per Categoria e/o Tessera anche per i casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto 03 Novembre 2010, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI SPORTIVI.

#### B. Caso Invalidità Permanente

Sono indennizzabili le lesioni corporali che producano l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio.

L'indennizzo per Invalidità Permanente è determinato mediante applicazione sulla somma assicurata della percentuale accertata secondo i criteri di cui alla tabella Lesioni - allegato " A " della presente Convenzione.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti fermo quanto previsto dall'art. 10.

##### Precisazioni:


o Per "frattura" s'intende l'interruzione parziale o totale della continuità di un osso prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.

o Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.

o Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.

o Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato)

o Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.



01K 00000776917602



## Scheda di Polizza

o Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

o I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomico-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.

o Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.

o Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.

o Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.

o Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa". In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.

L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.

o Per ustioni si intendono le bruciate dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi ( esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale. Per ustioni si intendono inoltre, bruciate o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

### Franchigia

Per i possessori della Tessera B (base): non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 9% (NOVEPERCENTO).

Per i possessori della Tessera C (completa): non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore la 7% (SETTEPERCENTO).

Per i possessori della Tessera D (dirigenti): non è dovuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore la 9% (NOVEPERCENTO).

Per invalidità permanente superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola parte eccedente.

### Indennità privilegiata per invalidità permanente grave

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado non inferiore al 50%, l'indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza.

### Invalidità permanente - anticipo indennizzo

Qualora trascorsi tre mesi dal termine delle cure mediche, sia prevedibile che all'Assicurato residui un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 25%, l'Impresa - quando richiesta - corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

### C. Rimborso spese Mediche per ricovero

In caso di Infortunio che comporti almeno 6 giorni di ricovero, l'Impresa rimborsa, entro il limite della somma assicurata a questo titolo, le spese effettivamente sostenute per:

1) prestazioni sanitarie relative al ricovero;

a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento);

b) assistenza medica, cure, trattamenti anche iperbarici;


c) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono;

d) trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici fino alla concorrenza massima di euro 500,00 per evento;

La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle fratture vertebrali anche se non dovesse comportare ricovero.

### C 1 Rimborso spese mediche senza ricovero e/o Day Hospital

Solo in caso di Infortunio che comporti una invalidità pari o superiore al 2% della tabella a Lesioni di cui all'All A DM 3nov2010.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

- a) Accertamenti diagnostici, gli onorari per prestazioni mediche e/o Specialistiche, infermieristiche;
- b) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell'Assicurato;
- c) Cure dentarie, rese necessarie dall'infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l'infortunio stesso, sempre che l'evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista;
- d) Trattamenti fisioterapici, rieducativi e cure riabilitative, sempre che prescritte dal medico curante dell'Assicurato e/o specialista e/o Pronto Soccorso.

Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori.

La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero.

Il rimborso per le spese mediche a seguito di infortunio di cui sopra C viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo a carico del danneggiato di euro 200,00.

Il rimborso delle spese mediche al punto C1, viene corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo a carico del danneggiato di euro 150,00 per evento.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell'Assicurato stesso purché adeguatamente documentate.

Le prestazioni sanitarie previste ai sensi del presente punto C e C1, si intendono operanti anche nei casi in cui un sinistro denunciato non risulti indennizzabile esclusivamente per i casi in cui l'invalidità accertata fosse inferiore a quella riportata nella sezione "Franchigia" Art.12 -B.; sempreché il danneggiato si sia avvalso inizialmente di Pronto Soccorso Pubblico e/o di una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).

### D. Diaria da gesso

In caso di infortunio che renda necessaria l'applicazione di gessatura l'Impresa corrisponde un'indennità di euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di gessatura con franchigia di 3 (tre) giorni, fino ad un massimo di gg 20 per Infortunio.

La garanzia opera, parimenti, anche per il periodo di ininterrotta applicazione di ogni tipo di apparecchio immobilizzante effettuata da personale medico o paramedico in relazione alla frattura e/o lussazione radiologicamente accertata attraverso qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla moderna diagnostica radiologica (oltre alla radiologia standard, ad esempio TAC, Risonanza Magnetica, Ecografia, ecc.).

Per questo tipo di prestazione, la diaria verrà corrisposta a decorrere dal 1° giorno successivo a quello dell'immobilizzazione con un massimo di 10 giorni per Infortunio.

### F. Diaria da Ricovero

In caso di infortunio che renda necessario il ricovero in Istituto di Cura, l'Impresa corrisponde un'indennità per ogni giorno di ricovero pari a euro 25,00 (venticinque).

Il giorno di ricovero e quello di dimissione, ai fini della definizione del periodo di indennizzo, viene considerato un giorno unico.

La diaria verrà corrisposta a decorrere dal 3° giorno successivo a quello del ricovero, con un massimo di 60 giorni per Infortunio.

La diaria da ricovero non è cumulabile con la diaria da gesso e/o altra indennità per apposizione di apparecchio di immobilizzazione fissa, nel caso quindi l'infortunio interessi contemporaneamente le due garanzie verrà liquidata una sola diaria, e sarà quella più favorevole all'assicurato.

## Art. 13. Estensioni speciali

### Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore


Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

### Perdita dell'anno scolastico

Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

### Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, l'Impresa, fino alla concorrenza di Euro 2.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

### Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio occorso all'estero e che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro euro 1.000,00

### Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti

Nel caso di nel caso di morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di euro 1.000,00 .

### Avvelenamenti

Nel caso di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di euro 1.000,00 .

### Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore

Nel di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione sono rimborsate le relative spese documentate fino ad massimo di euro 1.000,00 .

### Danno estetico

Si conviene che l'Impresa rimborserà fino ad massimo di euro 2.500,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 16 anni .

### Art. 14. Controversie sulla natura degli infortuni

In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico, a scelta dell'Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

### Art. 15. Denuncia degli infortuni obblighi relativi


La denuncia dell'infortunio, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atte ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Sede dell'Assicuratore entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento stesso e/o dal momento in cui l'Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto, la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile.

La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un

Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente ( clinica, casa di cura etc. ).

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro per un valore equivalente.

L'Assicurato, i suoi familiari e gli aventi diritto devono consentire alla visita dei medici dell'assicuratore ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

**Scheda di Polizza****Art. 16. Denuncia della morte e obblighi relativi**

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata alla Sede dell'Assicuratore e/o del Broker, entro 30 giorni dall'evento stesso e/o dal momento in cui gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del codice civile.

**Art.17. Limite di indennizzo per singolo evento**

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente garanzia infortuni non potranno superare l'importo di Euro 5.000.000,00. (cinquemilioni). Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

**SEZIONE SOMME ASSICURATE, ATTIVITA' ASSICURATE****SOMME ASSICURATE****B) TESSERA BASE (valida per tutti i gruppi Atleti, Dirigenti e Tecnici)**

Morte euro 80.000,00

Invalidità Permanente euro 80.000,00 (franchigia assoluta 9%,

Diaria da Ricovero - GARANZIA NON INCLUSA

Diaria da Gessatura - GARANZIA NON INCLUSA

Rimborso Spese Mediche - GARANZIA NON INCLUSA

**C) TESSERA COMPLETA (valida per tutti i gruppi Atleti, Dirigenti e Tecnici)**

Morte euro 100.000,00

Invalidità Permanente euro 100.000,00 (franchigia assoluta 7% per tutte le discipline)

Rimborso Spese mediche con ricovero euro 2.000,00 (scoperto 10% franchigia minima euro 200,00, ) (ricovero di almeno 6gg)

Rimborso Spese Mediche fuori ricovero euro 500,00 (scoperto 20% franchigia minima 150,00) solo per invalidità pari o superiori al 2% all A DM 3nov 2010)

Indennità giorn. gesso/ ricovero euro 25,00 (franch. gg 3 per entrambe le garanzie, max gg 20per gesso e max gg 60 per ricovero. Le garanzie non sono cumulabili)

**D) TESSERA DIRIGENTI (Copertura limitata al solo rischio carica)**

Morte euro 80.000,00

Invalidità Permanente euro 80.000,00 (franchigia assoluta 9%.

Diaria da Ricovero - GARANZIA NON INCLUSA

Diaria da Gessatura - GARANZIA NON INCLUSA

Rimborso Spese Mediche - GARANZIA NON INCLUSA

**ATTIVITA' ASSICURATE E GRUPPI**

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono assicurate le seguenti discipline sportive:




01K 00000776917602



## Scheda di Polizza

Acqua Gym, Acquafitness, Acquaticita' , Acrobatica, Acrogym, Aerobica, Aeromodellismo, Aeronautica Sportiva, Agility, Altro, Ambiente Fauna, Apnea, Aquabike, Aquafitness, Aquilonismo, Arm Wrestling, Armi Sportive Da Caccia, Arrampicata, Arti Marziali - Aikido, Arti Marziali - Altro, Arti Marziali - Hapkido, Arti Marziali - Ju-Jitsu, Arti Marziali - Judo, Arti Marziali - Karate, Arti Marziali - Kendo, Arti Marziali - Taekwondo, Arti Marziali - Wushu Kung Fu, Atletica Leggera, Attacchi, Attivita' Cinofile, Attivita' Culturali, Attivita' Ludico Motoria, Attivita' Motoria Di Base, Attivita' Per Disabili, Attivita' Subacquee, Auto Storiche, Autocross, Autodifesa, Automobilismo Sportivo, Automodellismo, Ayurveda, Backgammon, Badminton, Balli Di Gruppo, Ballo Latino Americano, Ballo Liscio, Ballo Liscio E Ballo Da Sala, Baseball, Baseball - Softball, Basket, Beach Soccer, Beach Sport (Volley-Tennis-Soccer), Beach Tennis, Beachvolley, Bench Press, Bench Rest, Biathlon, Biliardino, Biliardo, Biliardo Boccette, Biliardo Sportivo, Biliardo Stecca, Bio Danza, Bionatura, Birilli, Birilli Sport Del Ghiaccio, Bmx, Bob, Bocce, Bocce Raffa, Bocce Volo, Body Building - Muscolazione, Boomerang, Bowling, Braccio Di Ferro, Bridge, Broomball, Bungee Jumping, Burraco, Calcio, Calcio A 11, Calcio A 5, Calcio A 5 E A 7, Calcio A 7, Calcio A 8, Calcio Balilla, Calcio Da Tavolo, Calcio Pattinato, Calcioke, Calciotto, Canoa, Canoa - Kajak, Canoa Fluviale, Canottaggio, Canyoning, Capoeira, Cardio Fitness, Carrioli, Carrom, Carving, Cecoting, Choreographic Team, Mountain Bike, Cicloamatoriale, Ciclocross, Cicloturismo, Cinotecnica, Corsa, Corsa A Carrettini A Sfera, Corsa Campestre, Corsa In Montagna, Corsa Ostacoli, Country Dance, Cricket, Croquet, Cross, Cultura Fisica-Lotta-Pesi, Culturismo, Curling, Dama, Danza, Danza Afro, Danza Artistica, Danza Classica, Danza Classica Moderna E Contemporanea, Danza Del Ventre, Danza Funky, Danza Hip Hop, Danza Jazz, Danza Moderna, Danza Popolare, Danza Rinascimentale, Danza Sportiva, Danza Standard, Danze Caraibiche, Danze Etniche, Danze Latino-Americane, Danze Standard, Darts Freccette, Decathlon, Difesa Personale, Domino, Dragon Boat, Duathlon, Endurance, Enduro, Equitazione, Falconiere, Field Target, Fionda, Fit Boxe, Fit Kick, Fit Walking, Fit Walking Cross, Fitness, Flamenco, Floorball, Fondo, Football Americano, Freccette, Freccette Elettroniche, Free Fight, Freestyle, Frisby, Fuoristrada, Ginnastica In Tutte Le Sue Forme, Ginnastica 3 Eta, Ginnastica Artistica, Ginnastica Corpo Libero, Ginnastica Correttiva, Ginnastica Di Mantenimento, Ginnastica Dolce, Ginnastica Libera - Coreografia, Ginnastica Posturale, Ginnastica Ritmica, Giochi Di Carte, Giochi Tradizionali, Gioco Del Formaggio, Golf, Golf E Pitch & Putt, Green Volley, Gym Music, Gym Nuoto, Handball, Hapkido, Hit Ball, Hockey, Hockey Figura, Hockey In Line, Hockey Indoor, Hockey Pista, Hockey Su Ghiaccio, Hydrospeed, Inter-Cross, Ippica, Jaido, Jeet Kune Do Kajica, Kajukembo, Kali, Karate Shotokan, Kardio Krav, Kart-Cross, Karting, Kayak Da Mare Kenjutsu, Kettlebell, Kick Boxing, Kick Jitsu, Kizomba, Kobu Jutsu, Kobudo, Krav Maga, Kung Fu, Lanci, Lancio Ferro Cavallo, Light Contact, Liscio Unificato E Ballo Da Sala, Lotta, Lotta Greco Romana, Lotta Libera, M.M.A., Mah-Jong, Maratona, Marcia, Mezzofondo, Mini Basket, Mini Calcio, Mini Golf, Mini Tennis, Minimoto ciclismo, Minivolley, Modellismo , Radiocomando, Morra, Moto D'Epoca E Storiche, Motociclismo, Motocross, Motomodellismo, Motonautica, Motoristico - Offroad E Easyroad, Mototurismo, Mountain Bike, Movi-Mente, Muay Thai, Nautica, Navimodellismo, Ninjitsu, Nippon Kempo, Nordic Walking, Nuoto, Nuoto Pinnato, Nuoto Sincronizzato, Orientamento, Orientamento Subacqueo, Osteokinesiologia, Paddle Tennis, Palla Rilanciata, Pallamano, Pallanuoto, Pallatamburello, Pallavolo, Pallone Elastico, Pancrazio Athlima, Pattinaggio A Rotelle, Pattinaggio Acrobatico, Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Pattinaggio Su Ghiaccio, Pattinaggio Velocita', Pentathlon, Moderno, Pesca, Pesca Sportiva, Pesca Subacquea, Pilates, Podismo, Poker, Polistil, Polo, Pony, Power Lifting, Propedeutica Alla Danza, Pugilato, Qi Gong, Quad, Qwan Ki Do, Rafting, Rallies, Rally, Real Combat, Rebatta, Roller Blade, Rowing, Rugby, Rulletto, Ruzzola, Ruzzolone, Salvamento, Sanda, Savate, Sbandieratori, Scacchi, Scacchi Viventi, Scherma, Sci, Sci Alpinismo, Sci Alpino, Sci D'Erba, Sci Di Fondo, Sci Nautico, Sci Nordico, Scootercross, Scherma, Semi Contact, Shaolin Chuan, Shiatsu, Shorinji Kempo, Skate Line, Skateboard, Ski Roll, Sleddog, Slittino, Slot Car, Snowboard, Social Dance, Soft Air, Softball, Sollevamento Pesi, Speedway - Motard, Spinning, Sport Della Montagna, Sport Equestri, Sport Invernali, Sport Motoristici, Squash, Step, Subbuteo, Submission, Surfing, Tai, Chi (Chen), Tai Chi (Yang), Tai Chi Chuan, Tamburello, Tango Argentino, Tchoukball, Tennis, Tennistavolo, Terza Eta', Thai Boxe, Tiro A Segno, Tiro A Volo, Tiro Al Piattello, Tiro Alla Fune, Tiro Con L'Arco, Tiro Con L'Arco In Costume, Tiro Dinamico, Tiro Ludico, Tiro Sportivo, Torrentismo, Total Body, Trampolino Elastico, Trekking, Trial, Triathlon, Tribal Gym, Tuffi, Twirling, Vela, Viet Vo Dao, Voga Alla Veneta, Wakeboard, Waterbasket, Weidao, Windsurf, Yoga, Yoseikan Budo, Zumba, Pole Sport, Wheel Gym, Tumbling, Acrosport, Cheerleading, Minitrampolino, Afrodance, Ginnastica Estetica, Rope Skipping, Fitkid.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760


**Scheda di Polizza****Dichiarazioni del Contraente**

---

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

### Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
  - il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione.
  - copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti" conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto" conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che li aggravamenti di rischio non noti o non accettato dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_

Allianz S.p.A.




Firma del Contraente/Legale Rappresentante

A.S.E. Attivita Sportiva Confederata

Via Roma, 30 - 00198 - Roma

R.Ivat 09003401000 - C.F. 97644950012

Tel: 06.8848874 - 06.89766105 Fax: 06.23328923



01K 00000776917602



Polizza n. 77691760

## Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

A.S.C. Attività Sportive Confederato

Via Reno, 30 - 00198 - Roma

P. Iva: 09003401008 - C.F.: 97644950012

Tel: 06.8848874 - 06.89766106 Fax: 06.23328923

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

- di essere consapevole che l'Intermediario - in ragione del rifiuto del sottoscritto a fornire le informazioni richieste - non ha potuto effettuare la valutazione di adeguatezza del presente contratto rispetto alle esigenze assicurative del sottoscritto.

A.S.C. Attività Sportive Confederato


Via Reno, 30 - 00198 - Roma

P. Iva: 09003401008 - C.F.: 97644950012

Tel: 06.8848874 - 06.89766106 Fax: 06.23328923

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Stampa  
Firma  
Data



01K 00000776917602

